

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Sent. 12087/2018
Proc. 2276/2018
Rep. 13148/2018

nella persona del dott. Marco Genna ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 33722 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell' anno 2016, vertente

TRA

Fallimento di Lombard Merchant S.p.A. (n. 736/2015), in persona del curatore avv. Alessandro Lendvai, rappresentato e difeso - giusta procura in calce all'atto di citazione - dall'avv. Sebastiano Lefevre, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, piazza di Spagna n. 35

ATTORE

E

ReteFamily S.r.l., avente sede legale in Rende (CS), via Orazio Antinori s.n.c. _____, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 64 l. fall.; in subordine, azione revocatoria ordinaria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall..

§§§§§§

CONCLUSIONI

ATTORE) all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.11.2017, il procuratore del fallimento attore ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.

CONVENUTA) all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.11.2017, il procuratore della società convenuta si è riportato al foglio di precisazione delle conclusioni trasmesso per via telematica il 23.11.2017.

§§§§§§

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il fallimento di Lombard Merchant S.p.A. (n. 736/2015) ha convenuto in giudizio la F S.r.l. perché, in via principale, fosse accertato e dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 64 l. fall. nei confronti della massa dei creditori del fallimento l'atto di scissione parziale stipulato il 27.11.2013 tra la società poi fallita e l'odierna convenuta, con particolare riferimento all'attribuzione in favore di quest'ultima dell'immobile sito in Rende (CS) catastalmente censito al Foglio 21 part. 935 sub 2, e in via subordinata perché tale atto di scissione parziale fosse revocato ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. e fosse

dichiarato inefficace nei confronti del fallimento attore l'atto di disposizione patrimoniale in particolare dell'immobile sopra descritto.

A sostegno della propria domanda il fallimento attore ha dedotto che:

- la Lombard Merchant S.p.A. con atto del 27.11.2013, posto in essere a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria del 25.06.2013, aveva operato una scissione parziale mediante trasferimento di parte del proprio patrimonio in favore di una società di nuova costituzione, la ReteFamily S.r.l.;
- l'elemento patrimoniale di maggior consistenza ceduto a ReteFamily era l'appartamento ad uso ufficio sito in Rende (CS), i cui dati catastali sono sopra riportati, presso il quale la società scissa aveva in precedenza la propria sede legale;
- la società scissa e la società beneficiaria della scissione avevano la medesima compagine sociale - entrambe erano interamente partecipate da Partecipazioni e Investimenti S.r.l., di cui erano soci al 50% Palermo Massimo e Sijnardo Fabio - e identici organi gestori - Sijnardo Fabio era amministratore delegato della Lombard Merchant ed è stato contestualmente alla stipula dell'atto di scissione parziale nominato amministratore unico di ReteFamily;
- l'atto di scissione parziale si colloca in un periodo nel quale la Lombard Merchant aveva posto in essere una serie di illeciti, che avrebbero condotto nei mesi successivi all'esito di un'ispezione di Banca d'Italia alla cancellazione

- della società dall'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB ed all'irrogazione di sanzioni di natura pecuniaria;
- il Palermo e il Sijnardo sono stati coinvolti in un'ampia indagine condotta dalla Procura di Milano, che aveva evidenziato l'esistenza di un'associazione a delinquere con connotati di transnazionalità finalizzata alla commissione di truffe per importi di svariati milioni di Euro e di reati finanziari; in particolare gli associati si erano avvalsi di una serie di veicoli societari, tra i quali la Lombard Merchant, per rilasciare polizze fideiussorie in seguito rivelatesi fittizie, apparentemente garantite dall'ingente capitale sociale della fallita (pari a Euro 27.190.000), in seguito rivelatosi inesistente;
 - al momento della scissione la società poi fallita era già gravata da debiti, in particolare aveva un'esposizione debitoria di oltre 300.000 Euro nei confronti dell'Erario;
 - l'atto di scissione parziale del quale si controverte aveva natura gratuita giacché alla società beneficiaria erano stati trasferiti solo elementi attivi del patrimonio, in particolare il bene immobile più volte indicato, e non passività e considerato che la giurisprudenza qualifica come atti a titoli gratuito gli atti che non trovano contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti;
 - essendo l'atto di scissione stato posto in essere nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento di Lombard Merchant S.p.A., intervenuta

il 16.07.2015, esso deve ritenersi inefficace ex art. 64 l. fall.;

- l'atto di scissione è altresì revocabile a norma degli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c., avendo la giurisprudenza di merito in svariate pronunce (v. Tribunale Benevento, 17.09.2012, Tribunale Catania, 09.05.2012, Tribunale Palermo, 26.01.2014) riconosciuto l'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria con riferimento all'atto di scissione di società, ritenendo la diversità di detto rimedio rispetto a quelli apprestati dalla disciplina codicistica in favore dei creditori della società scissa;
- dell'azione di cui agli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. sussistono nel caso di specie tutti i presupposti: è certa l'esistenza di crediti pari a Euro 5.034.335,58, quali sono quelli ammessi al passivo del fallimento di Lombard Merchant; al momento della stipula dell'atto di scissione detta società era gravata da un'importante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario (pari a circa 300.000 Euro); l'atto di scissione ha privato i creditori dell'immobile costituente l'unico asset posseduto effettivamente dalla fallita, anzi ha rappresentato un mero espediente finalizzato a sottrarre alla garanzia dei creditori gli unici beni sociali effettivamente esistenti, non essendo stato propriamente trasferito a ReteFamily un ramo di azienda; la *scientia damni* deve ritenersi *in re ipsa*, non potendo la società scissa non essere consapevole dell'esistenza dell'ingente debito nei confronti dell'Erario; benché non specificatamente richiesta nel caso di specie, stante la natura

gratuita dell'atto, sussiste anche la dolosa preordinazione degli organi gestori della società beneficiaria della scissione, tenuto conto che Sijnardo Fabio era amministratore delegato della società scissa, amministratore unico di ReteFamily e partecipe del 50% delle quote della Partecipazioni e Investimenti S.r.l. che deteneva l'intero capitale sociale delle due società coinvolte, mentre Palermo Massimo era presidente del consiglio di amministrazione di Lombard Merchant e socio al 50% di Partecipazioni e Investimenti.

Si è tempestivamente costituita la convenuta ReteFamily S.r.l., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità delle domande spiegate dalla curatela attrice perché in contrasto con le norme del codice civile che disciplinano la scissione e che apprestano specifici rimedi in favore dei creditori nell'ipotesi in cui sia compiuta detta operazione straordinaria, in particolare con l'art. 2503 c.c., che attribuisce ai creditori della società scissa anteriori all'atto di scissione la facoltà di opporsi alla stessa, con l'art. 2504quater c.c., come richiamato dall'art. 2506quater c.c., che stabilisce l'impossibilità una volta iscritta nel registro delle imprese di dichiarare l'invalidità della scissione e prevede una tutela obbligatoria di natura risarcitoria in favore dei soggetti danneggiati da detta operazione straordinaria, e con l'art. 2506quater c.c., che stabilisce la responsabilità solidale della società scissa e della società beneficiaria della scissione nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico. In sostanza, ad avviso della convenuta, che

richiamava precedenti giurisprudenziali di merito (Tribunale Napoli, 18.02.2013, Tribunale Bologna, 13.02.2015, Tribunale Bologna, 01.04.2016), il nostro ordinamento contempla un ampio e autosufficiente sistema di garanzie in favore del ceto creditorio nel contesto delle operazioni di carattere straordinario delle società commerciali e l'assegnazione di beni nell'ambito di una scissione non può configurarsi come atto dispositivo o traslativo, bensì come un'operazione di riorganizzazione societaria a formazione progressiva volta ad ottenere una nuova articolazione dell'ente, ove i cespiti patrimoniali vengono solo allocati in modo differente all'interno delle diverse strutture sociali coinvolte.

Nel merito, qualora si ritenga ammissibile l'esercizio delle azioni di cui agli artt. 64 e 66 l. fall. e si reputati la curatela legittimata a proporle, le domande avanzate sono comunque ad avviso della convenuta non fondate, in quanto la Partecipazioni e Investimenti S.r.l. con i suoi due soci Palermo e Sijnardo stava fuoriuscendo dalla Lombard Merchant all'atto della delibera di approvazione del progetto di scissione parziale, avendo concluso un contratto preliminare di compravendita delle quote con una finanziaria svizzera, che aveva poi nominato quale acquirente la finanziaria inglese Sa Finance Ltd Private Limited, ed avendo individuato con l'acquirente nella scissione parziale lo strumento idoneo a trasferire ai nuovi soggetti proprietari l'intera azienda consentendo alla stessa anche l'esercizio dell'attività finanziaria e l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 107 TUB. All'assemblea straordinaria del 28.05.2013, sempre secondo la prospettazione della convenuta, le delibere di aumento del capitale sociale da Euro 600.000 a Euro 27.000.000, di trasferimento della sede legale da Rende a Roma e di

modifica dell'oggetto sociale con l'introduzione dell'attività di rilascio di fideiussioni sarebbero state adottate dai "soci preesistenti e precari, sulla base delle richieste avanzate da parte dei promissari cessionari". Dopo l'assemblea straordinaria del 28.05.2013, il Palermo e il Sijnardo avevano rassegnato le loro dimissioni, ma, stipulato nel novembre 2013 l'atto di scissione parziale, si erano avveduti di essere ancora componenti il consiglio di amministrazione della Lombard Merchant, nel quale erano nel frattempo entrati rappresentanti della nuova proprietà, ed avevano dapprima conferito incarico ad un legale di dirimere la vicenda e poi presentato un formale esposto alla Procura della Repubblica di Roma. L'estraneità del Palermo e del Sijnardo alle vicende spoliative di Lombard Merchant è stata, sempre secondo la convenuta, riconosciuta anche dal G.I.P. e dal Tribunale del Riesame di Milano, che non avevano applicato ai due misure cautelari personali.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione allegata da entrambe le parti.

All'udienza del 24.11.2017 le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e lo scrivente ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

§§§§§

La domanda proposta in via principale dal fallimento attore è fondata e deve essere accolta.

Prima di esaminare il merito della vicenda, occorre chiarire come ad avviso di questo Tribunale sia ammissibile l'esercizio da parte della curatela fallimentare

dell'azione di cui all'art. 64 l. fall. e delle azioni revocatorie di cui agli artt. 66 e 67 l. fall. aventi ad oggetto un atto di scissione societaria parziale.

La questione della revocabilità dell'atto di scissione, tuttora controversa in dottrina e in giurisprudenza (non si registrano peraltro pronunce della Corte di Cassazione su questo specifico tema), involge innanzitutto la natura di detto atto. Pur convenendosi con chi (come l'odierna convenuta) sostiene che la scissione costituisca espressione di una volontà di riordino e di riorganizzazione della società, attuata con un insieme di trasferimenti di parte del patrimonio, di attribuzioni e redistribuzioni di partecipazioni e di eventuale estinzione di una società e costituzione di altre, deve ritenersi tuttavia indubbio che l'atto di scissione incida direttamente sul patrimonio delle società coinvolte, dando luogo a trasferimenti di beni ed a mutamenti nella titolarità soggettiva di posizioni giuridiche attive e passive, cioè ad atti aventi natura dispositiva e traslativa, rilevanti ai fini della lesione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.. La scissione è sostanzialmente una fattispecie nella quale convivono una componente riorganizzativa ed una componente traslativa. Così del resto ritiene anche la Suprema Corte, secondo la quale *"la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società stessa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio"* (v. Cass. Sez. Lav. n. 9897/1998, Cass. Sez. 1, n. 5874/2012).

Se dunque è ravvisabile nell'atto di scissione una componente traslativa o dispositiva, può legittimamente sostenersi l'ammissibilità delle azioni di cui agli artt. 64, 66 (con riferimento all'art. 2901 c.c.) e 67 l. fall.. Deve quindi respingersi l'obiezione, sostenuta anche dalla convenuta, secondo la quale la natura riorganizzativa dell'atto di scissione che incide solo sull'assetto contrattuale e statutario dei soggetti coinvolti senza alcun effetto traslativo di beni e diritti precluderebbe l'ammissibilità di dette azioni. Tale tesi è stata sostenuta anche da questo Tribunale in una pronuncia del 19.10.2015, nella quale peraltro erroneamente si negava l'effetto di depauperamento del patrimonio della società scissa come conseguenza dell'atto di scissione, depauperamento e diminuzione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. che invece connaturano detta operazione straordinaria, ma non è condivisibile per le ragioni sopra espresse. Né può ritenersi, come la pronuncia appena richiamata, che gli spostamenti patrimoniali conseguenti all'atto di scissione interessino solo la sfera dei soci, mentre la società nulla ottiene a seguito della riallocazione degli asset aziendali, posto che la scissione incide tanto sulla sfera giuridica dei soci quanto sulla sfera giuridica delle società coinvolte, comportando spostamenti patrimoniali e riallocazioni di asset.

E' superabile ad avviso di questo Tribunale anche l'obiezione secondo la quale la revocabilità dell'atto di scissione cozzerebbe con il principio di irregredibilità dei suoi effetti sancito dall'art. 2504quater comma primo c.c.. Se si tiene a mente la coesistenza nella scissione societaria della componente riorganizzativa e della componente traslativa, appare evidente che il principio appena richiamato, la cui *ratio* è l'esigenza di preservare

la stabilità dell'organizzazione societaria scaturita dal completamento dell'operazione di scissione, riguardi soltanto gli effetti riorganizzativi incidenti sulla scomposizione e ricomposizione degli assetti contrattuali e statutari delle società coinvolte e non la componente patrimoniale e dispositiva. In tal senso è orientata parte della giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Palermo, 25.05.2012), secondo cui la norma di cui all'art. 2504quater comma primo c.c. sta a significare che con l'iscrizione nel registro delle imprese la scissione ha prodotto i suoi effetti e non può più ricostituirsi l'organizzazione societaria preesistente, ma ciò non preclude affatto che sia preclusa ai creditori (e al curatore fallimentare) la possibilità di esperire i mezzi generali di tutela della conservazione della garanzia patrimoniale, al fine non di far venir meno il nuovo assetto societario, che rimane irretrattabile, ma di aggredire i beni oggetto dell'operazione per il soddisfacimento di un credito preesistente alla scissione.

Si osserva peraltro che l'art. 2504quater comma primo c.c. fa riferimento all'invalidità, che è categoria giuridica del tutto distinta dall'inefficacia, che è il piano sul quale opera lo strumento revocatorio. Al riguardo, appare opportuno richiamare una pronuncia di questo Tribunale (ordinanza del 16.08.2016), che ha escluso che il divieto di pronunciare l'invalidità dell'atto di scissione iscritto nel registro delle imprese precluda la declaratoria di inefficacia della scissione conseguente all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare (o dell'azione prevista dall'art. 64 l. fall.), in quanto "la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo consistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società

scissa non interferisce sulla validità dell'atto di scissione, bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa ovvero al curatore del fallimento della società scissa di recuperare all'attivo del fallimento i beni che dal patrimonio della scissa sono usciti (nel caso di pronuncia ex art. 64 l. fall. ovvero ex art. 67 l. fall.) oppure, ottenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c.”.

Non è infine condivisibile nemmeno l'ultimo argomento dedotto dalla convenuta a sostegno dell'inammissibilità delle domande spiegate dalla curatela attrice, che attiene alla supposta tipicità e autosufficienza del sistema di tutela dei creditori sociali apprestato dalle norme di cui agli artt. 2503, 2506ter, 2506quater e 2504quater c.c.. Gli strumenti di tutela dei quali si discute hanno invero un oggetto diverso e producono effetti più limitati di quelli prodotti dalla revocatoria fallimentare o ordinaria o dall'azione di inefficacia ex art. 64 l. fall.. Sia il rimedio preventivo dell'opposizione alla scissione che il regime di responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione operano con esclusivo riguardo ai creditori anteriori all'atto di scissione, mentre le azioni revocatorie sono strumenti messi a disposizione dall'ordinamento anche ai creditori posteriori all'atto di scissione. Questi ultimi potrebbero in verità esperire il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2504quater comma secondo c.c., ma la revocatoria riguarda un pregiudizio diverso da quello previsto da detta norma: il c.d. danno revocatorio deriva infatti dalla lesione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., mentre il danno risarcibile ex art. 2504quater comma secondo c.c. deriva

dalla lesione diretta del patrimonio del creditore (così, Tribunale di Palermo, 25.05.2012).

Peraltro, lo strumento revocatorio assicura anche ai creditori anteriori una tutela più ampia ed efficace di quella apprestata dalle norme sopra richiamate. Il limite del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto entro il quale sussiste la responsabilità solidale della società scissa e della società beneficiaria della scissione secondo l'art. 2506quater c.c. non opera infatti nel caso di esperimento dell'azione revocatoria. Inoltre, laddove il bene oggetto dell'azione revocatoria sia rimasto nel patrimonio della società beneficiaria della scissione o sia stato trasferito ad un terzo non in buona fede, l'effetto della revocatoria è quello di consentire le azioni esecutive e conservative direttamente sul bene oggetto dell'azione con preferenza rispetto agli altri creditori del debitore, preferenza che non sussiste invece nel caso di azione diretta a far valere la responsabilità solidale delle due società coinvolte nella scissione, che consente al creditore di agire sul patrimonio dei debitori solidali entro il limite in precedenza indicato ma solo in posizione di parità rispetto a tutti gli altri creditori.

Sulla scorta delle argomentazioni sopra svolte, deve dunque respingersi l'eccezione di inammissibilità delle azioni ex art. 64 l. fall. e ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. sollevata da parte convenuta e deve ritenersi che non sussistano impedimenti all'esercizio di dette azioni come anche dell'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall. contro l'atto di scissione, o meglio contro la componente patrimoniale di detto atto, al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia degli effetti dispositivi e traslativi senza intaccare nel contempo quelli riorganizzativi.

Venendo ora al merito della vicenda, si osserva che con atto pubblico del 27.11.2013, posto in essere in seguito a delibera dell'assemblea straordinaria del 25.06.2013, la Lombard Merchant S.p.A. ha realizzato una scissione parziale mediante trasferimento di elementi attivi del proprio patrimonio in favore di una società di nuova costituzione, la ReteFamily S.r.l. a socio unico (doc. 3 prodotto dall'attore). In particolare, il progetto di scissione, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 25.06.2013, prevedeva l'assegnazione all'odierna convenuta del fabbricato ad uso ufficio sito in Rende (CS), via Orazio Antinori s.n.c. già contrada Lecco Z.I., presso il quale la società scissa aveva la propria sede legale, il cui valore contabile netto indicato nella situazione patrimoniale al 31.03.2013 era di Euro 320.738,30, oltre che di partecipazioni in due società commerciali e in un istituto di credito (la Prestifamily S.r.l., la Banca Brutia Bcc Cosenza e la Finrete Network S.r.l.), di n. 2 autoveicoli e di attrezzature, mobili, arredi, macchinari, insegne e impianti (cfr. doc. 4 prodotto dal fallimento attore).

Amministratore unico della società di nuova costituzione beneficiaria della scissione veniva designato Sijnardo Fabio, che all'atto pubblico del 27.11.2013 interveniva sia in rappresentanza di ReteFamily S.r.l. che in rappresentanza di Lombard Merchant S.p.A. quale procuratore speciale. E' appena il caso di rilevare che il Sijnardo era stato amministratore delegato di Lombard Merchant, era rimasto nel consiglio di amministrazione di detta società sino al 03.04.2014 ed era socio al 50% e amministratore di Partecipazioni e Investimenti S.r.l., socio unico di Rete Family, che era stata socio unico anche di Lombard Merchant S.p.A. sino al 25.06.2013 (cfr. doc. 5

prodotto dall'attore e all. 6 di parte convenuta). Rilevante era anche la figura di Palermo Massimo, presidente del consiglio di amministrazione di Lombard Merchant sino al 03.04.2014, nonché amministratore e socio al 50% di Partecipazioni e Investimenti S.r.l..

E' appena il caso di rilevare che le ispezioni condotte dalla Banca d'Italia a partire dalla primavera del 2014 e le indagini effettuate in quello stesso anno dalla Procura della Repubblica di Milano portavano in evidenza come Lombard Merchant S.p.A. fosse stato il primo veicolo societario utilizzato da una complessa e ramificata associazione criminale, della quale sono stati ritenuti partecipi il Palermo e il Sijnardo, per realizzare frodi milionarie ai danni di ignare persone fisiche e persone giuridiche nonché enti pubblici, concretatesi nel rilascio a far data dal maggio 2013 di garanzie fideiussorie cedute dietro corresponsione del premio a una platea vastissima di clienti, ai quali la Lombard Merchant si presentava con una struttura e una consistenza patrimoniale apparentemente solida, ma invero inesistente, essendo il capitale sociale di oltre 27 milioni di Euro stato gonfiato ad arte con l'apporto di uno strumento finanziario obbligazionario.

Parte convenuta ha dedotto e ritiene (erroneamente) di avere documentato l'estraneità del Palermo e del Sijnardo all'attività delinquenziale appena descritta. Per quanto non sia questa la sede per apprezzare la partecipazione dei due soggetti ora menzionati al sodalizio criminoso e la questione interessi solo incidentalmente il *thema decidendum*, occorre rilevare che proprio l'allegazione dei provvedimenti cautelari personali emessi dal G.I.P. del Tribunale di Milano e dal Tribunale del Riesame dello stesso capoluogo lombardo (all. 12, 13 e 14) riscontrano l'intraneità dei due soci e amministratori di

Partecipazioni e Investimenti S.r.l. all'associazione criminosa di cui si è detto. Il G.I.P. di Milano nel gennaio 2016 proprio in relazione alla vicenda Lombard Merchant aveva ritenuto che il Palermo e il Sijnardo avessero partecipato all'associazione nella sola fase iniziale. Senonché lo stesso ufficio giudiziario aveva successivamente rivisto il proprio iniziale orientamento applicando ai due la misura coercitiva degli arresti domiciliari (poi annullata per carenza di esigenze cautelari dal Tribunale del Riesame) con riferimento ai delitti di natura finanziaria e alle frodi successivamente perpetrate dal Palermo, dal Sijnardo e da altri sodali già coinvolti nelle truffe di Lombard Merchant per il tramite della St James Finance S.p.A., evidenziando come i due avessero perseverato nella perpetrazione delle truffe utilizzando altre strutture societarie, tra queste quella ora menzionata, svolgendo un ruolo attivo e determinante, cooptando negli affari illeciti altri soggetti già coinvolti nelle frodi di Lombard Merchant, quali Turri Claudio e Merisio Sergio. Significativamente, il Tribunale del Riesame, nel confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico del Sijnardo e del Palermo con riferimento alla vicenda St James Finance, rilevava come la conclusione alla quale era pervenuto il G.I.P. con riferimento alla vicenda Lombard Merchant circa il modesto, parziale e solo iniziale coinvolgimento dei due soci e amministratori della Partecipazione e Investimenti nel sodalizio criminale fosse stata *"smentita e superata dal successivo evolversi della vicenda"*.

Ad ogni buon conto, per ciò che qui rileva, va evidenziato che l'atto di scissione parziale del quale si controverte ha attribuito a ReteFamily S.r.l. solo elementi attivi del patrimonio di Lombard Merchant S.p.A., anzi la

totalità degli elementi attivi del patrimonio di detta società, che - è bene ricordarlo - già da mesi era utilizzata quale veicolo per la perpetrazione di frodi ed era gravata da pesanti esposizioni debitorie sia nei confronti dei soggetti truffati che nei confronti dell'Erario. L'attribuzione patrimoniale contenuta nell'atto di scissione deve dunque ritenersi atto a titolo gratuito, giacché il (totale) depauperamento patrimoniale della società scissa non può ritenersi bilanciato dall'assegnazione ai soci della scissa delle partecipazioni nella società beneficiaria della scissione.

E' appena il caso di rilevare che, come correttamente osservato da parte attrice, la valutazione di gratuità o di onerosità di un atto negoziale, ai fini dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 64 l. fall., deve essere compiuta con riguardo alla causa e non ai motivi dello stesso, di talché deve escludersi che atti a titolo gratuito siano solo quelli compiuti a titolo di liberalità (così, Cass. n. 13087/2015), ricomprendendo tale categoria tutti gli atti che comportino una volontaria attribuzione in favore di un altro soggetto che non sia bilanciata da alcun vantaggio, sia pure indiretto o mediato, per il disponente (così, Cass. n. 3568/2015). Ora, nel caso della scissione occorre rilevare che la valutazione circa l'onerosità o la gratuità dell'atto deve essere effettuata non con riferimento agli effetti patrimoniali che l'operazione produce per i soci delle due società coinvolte, che restano del tutto irrilevanti nella prospettiva dei creditori della società scissa (e del curatore fallimentare), ma con riferimento alle conseguenze che la scissione produce sul patrimonio della società debitrice interessata dalla scissione. Se dunque, come nel caso di specie, a seguito della scissione alla società

beneficiaria vengano attribuiti solo elementi patrimoniali attivi l'atto deve ritenersi a titolo gratuito, con tutte le conseguenze che ciò comporta ai fini dell'applicabilità dell'art. 64 l. fall. e della revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.. Se invece, ma non è questo il caso, alla beneficiaria vengono contestualmente attribuiti elementi attivi ed elementi passivi l'atto dovrà essere qualificato a titolo oneroso, salvo poi verificare la proporzione tra attivo e passivo per stabilire il regime normativo cui l'azione sarà soggetta.

Occorre peraltro rilevare che la produzione documentale di parte convenuta, lungi dall'avvalorare le infondate ricostruzioni in fatto operate nella comparsa di costituzione e risposta, riscontra ulteriormente la gratuità dell'attribuzione patrimoniale contenuta nell'atto di scissione di cui trattasi. Avendo infatti la Partecipazioni e Investimenti S.r.l. ceduto tutte le quote detenute in Lombard Merchant S.p.A. ad una società finanziaria di diritto inglese il 25.06.2013, contestualmente alla delibera dell'assemblea straordinaria che ha approvato il progetto di scissione parziale, la devoluzione dell'immobile di Rende, delle partecipazioni societarie e dei beni mobili già descritti in favore della ReteFamily non è stata nemmeno bilanciata dall'attribuzione delle quote della società di nuova costituzione ai soci della Lombard Merchant, essendo dette quote state assegnate alla Partecipazione e Investimenti S.r.l., socio unico di ReteFamily.

Tenuto conto che l'atto di scissione parziale è stato posto in essere il 27.11.2013, dunque nel biennio antecedente alla dichiarazione di fallimento di Lombard Merchant S.p.A., intervenuta il 16.07.2015, esso va dichiarato inefficace nei confronti del fallimento attore,

limitatamente alla sua componente patrimoniale, a norma dell'art. 64 l. fall..

La declaratoria di inefficacia comporta che l'immobile distinto in catasto fabbricati di Rende al Foglio 21 particella 935 sub 32 zona censuaria 2 cat. A/10, classe 1, vani 4, rendita Euro 1.022,88, contrada Lecco, piano 2, così come gli altri elementi attivi del patrimonio attribuiti il 27.11.2013 a ReteFamily devono essere restituiti alla curatela del fallimento di Lombard Merchant S.p.A..

ReteFamily S.r.l. totalmente soccombente va condannata alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al DM 55/2014 per le cause di valore comprese tra Euro 260.000 ed Euro 520.000, tenuto conto del valore contabile dell'attivo netto scindendo (indicato in Euro 469.051,30).

Avendo il giudice delegato al fallimento di Lombard Merchant S.p.A. attestato che non era disponibile all'attivo della procedura il danaro necessario per le spese relative all'azione dallo stesso giudice autorizzata e conseguentemente ammesso il fallimento attore al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese processuali cui ReteFamily S.r.l. è condannata al rimborso in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve quindi essere eseguito a favore dello Stato (art. 133 DPR n. 115/2002).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'azione di inefficacia ex art. 64 l. fall. dell'atto di scissione parziale posto in essere il 27.11.2013 da Lombard Merchant S.p.A., promossa dal fallimento di Lombard Merchant S.p.A.

(n. 736/2015) nei confronti di ReteFamily S.r.l., così decide:

- 1) dichiara l'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l. fall. nei confronti del fallimento attore dell'atto di scissione parziale posto in essere il 27.11.2013 da Lombard Merchant S.p.A., limitatamente all'attribuzione a ReteFamily S.r.l. dell'immobile distinto in catasto fabbricati di Rende al Foglio 21 particella 935 sub 32 zona censuaria 2 cat. A/10, classe 1, vani 4, rendita Euro 1.022,88, contrada Lecco, piano 2, degli autoveicoli Ford Kuga tg. DR 655 SM e Lancia Delta tg. DT 519 RE, delle partecipazioni azionarie della società PrestiFamily S.p.A., della Banca Brutia BCC Cosenza società cooperativa e delle quote della Finrete Network S.r.l. e, per l'effetto, condanna ReteFamily S.r.l. a restituire al fallimento attore i predetti beni;
- 2) condanna ReteFamily S.r.l. a rifondere alla curatela del fallimento Lombard Merchant S.p.A., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali da questa sostenute, liquidate in complessivi Euro 11.472,00 a titolo di onorari, oltre a rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) dispone che il pagamento delle spese liquidate al precedente capo sia eseguito in favore dello Stato.

Così deciso in Roma in data _____.

Il Giudice

Dott. Marco Genna

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 12/6/2018
il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa PATRIZIA FORTI